

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ALTRI BENI MOBILI IDONEI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA NELLE AZIENDE AGRICOLE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA.

INDICE

Art. 1 FINALITÀ	2
Art. 2 DEFINIZIONI.....	2-3
Art. 3 BENEFICIARI.....	3
Art. 4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	3
Art. 5 SPESE E INTERVENTI NON AMMISSIBILI	4
Art. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	4
Art. 7 VOLUME POTENZIALE MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE	4-5
Art. 8 INTENSITÀ DEGLI AIUTI.....	5
Art. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
Art. 10 INIZIO INTERVENTI	5
Art. 11 ULTIMAZIONE INTERVENTI.....	5-6
Art. 12 CUMULO.....	6
Art. 13 GRADUATORIE	6
Art. 14 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	6-7
Art. 15 DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	8
Art. 16 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	8
Art. 17 DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL' AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	8-9
Art. 18 VINCOLO DI DESTINAZIONE	9

Art. 1 FINALITÀ

La presente iniziativa della Comunità Montana della Carnia ha per finalità il sostegno economico delle imprese agricole che realizzano interventi per uno dei seguenti fini:

- riqualificare l'impresa agricola;
- ridurre i costi di produzione;
- introdurre tecnologie innovative volte a sostenere la competitività e l'adeguamento della produzione alle nuove esigenze di mercato nonché a migliorare la qualità dei prodotti;
- diversificare la produzione mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola;

I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
2. Beneficiario: soggetto responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.
3. Giovane agricoltore: soggetto di età inferiore a 40 anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data della domanda di aiuto.
4. UTE: (Unità Tecnico Economica) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999, l'UTE è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.
5. Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.
6. IAP: è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice

civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento;

7. piccole e medie imprese (PMI): le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
8. imprese in difficoltà: imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 3 BENEFICIARI

Possano beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento:

- le imprese agricole, rientranti nella definizione di PMI, iscritte al registro delle imprese CCIAA, le cui unità tecnico-economiche (UTE) sono situate nel territorio della Comunità Montana della Carnia e che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Sono escluse dagli aiuti previsti dal presente regolamento:

1. le imprese in difficoltà;
2. le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Art. 4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Gli investimenti materiali e/o immateriali riguardano prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato e sono relativi alle fasi necessarie al conseguimento delle produzioni di base.

Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle seguenti tipologie di interventi:

1. acquisto di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, escluse l'attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione;
2. costruzione, ristrutturazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di serre;
3. investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario.

Art. 5 SPESE E INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le seguenti spese e tipologie di interventi:

1. Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali¹. Nel caso di coltivazioni per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo²;
1. bis - Interventi per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
1. ter – acquisto di terreni
2. Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
3. Acquisto di mezzi di trasporto non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada;
4. Acquisto di diritti di produzione e di animali;
5. Acquisto di piante annuali e loro piantagione;
6. IVA;
7. Lavori in proprio;
8. Acquisto di furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole e zootecniche

Art . 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento non ammissibile o sia incompleta, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 7 VOLUME POTENZIALE MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il volume potenziale massimo (VPM) della spesa ammissibile per domanda è pari a:

- euro 30.000 per acquisto di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree

¹ Dotazioni: non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). È ammessa la sostituzione di macchine e/o attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento. È ammessa la sostituzione di macchine e/o attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

² Colture arboree: sono considerati investimenti di sostituzione non ammissibili i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo di ciascuna coltura.

e arbustive di interesse agrario e costruzione, ristrutturazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di serre;

Art. 8 INTENSITÀ DEGLI AIUTI

Le imprese agricole interessate dal presente provvedimento sono ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) che prevede l'erogazione dell'aiuto in forma di conto capitale sulla base delle seguenti percentuali applicate al costo totale:

1. 60% del costo ammissibile dell'investimento realizzato da beneficiari giovani agricoltori. Sono parificate a giovani agricoltori le imprese agricole nelle quali sia presente, da non oltre cinque anni, almeno un giovane con qualifica di corresponsabile civile e fiscale e che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora compiuto l'età di quarant'anni;
2. 50% del costo ammissibile dell'investimento realizzato da altri beneficiari.

Art. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto devono essere presentate alla Comunità Montana della Carnia dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni anno sul modello fornito dall'Ente.

Alla scadenza del termine sopraindicato la Comunità provvederà all'istruttoria delle domande ed alla successiva formulazione della graduatoria degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

Le domande presentate dopo il 31 marzo e fino al 31 dicembre di ogni anno potranno essere valutate ed eventualmente inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

Art. 10 INIZIO INTERVENTI

L'inizio degli interventi di cui al presente regolamento avviene successivamente alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea e dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

1. è stata presentata domanda di aiuto alla Comunità Montana della Carnia
2. la domanda è stata accettata ed è stata emessa la decisione individuale di finanziamento, previa verifica, da parte della CMC, della disponibilità finanziaria delle risorse.

Art. 11 ULTIMAZIONE INTERVENTI

Per gli investimenti immateriali e gli investimenti che si concretizzano esclusivamente in acquisto, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.

Per gli investimenti relativi ad opere edilizie, miglioramenti fondiari e piantagioni corrisponde all'emissione delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti e alle eventuali comunicazioni di fine lavori e richiesta del certificato di agibilità.

Si considera altresì non ultimato dal punto di vista finanziario un investimento, qualora il pagamento sia interamente avvenuto ma il beneficiario abbia contratto finanziamento bancario finalizzato all'investimento medesimo, in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Per i casi non pienamente rispondenti ai requisiti di cui al successivo art.18 non verranno ritenute valide le seguenti tipologie di spese:

- a) pagamenti sostenuti ricorrendo all'intermediazione di società finanziarie, nei confronti delle quali il beneficiario rimborsa la spesa da esse anticipata al fornitore, mediante un piano di rateizzazione, che al momento della presentazione della domanda di pagamento solitamente non è ancora stato completato.
- b) pagamenti anticipati da soggetti diversi dal beneficiario, ad esso comunque generalmente collegati nell'ambito familiare, o societario, o aziendale.

Art. 12 CUMULO

I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi i contributi concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore alle percentuali fissate dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 13 GRADUATORIE

La graduatoria finale avrà validità di 2 anni dalla data della sua pubblicazione.

Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 1, sono archiviate.

Entro 8 (otto) mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto all'articolo 9 e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) la graduatoria delle domande finanziate;

La graduatoria e l'elenco sono pubblicati sull'Albo Pretorio della Comunità Montana della Carnia.

Art. 14 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri per la formulazione delle graduatorie seguenti attengono a:

- requisiti specifici dell'impresa agricola;
- categorie dell'investimento;

a. punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola

1. Alle imprese agricole richiedenti sono attribuiti i seguenti punteggi con possibilità di cumulo:

Requisiti aziendali	Punti CMC	
a) presenza di giovani agricoltori	18	Azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al Regolamento PSR FVG
b) presenza di un giovane agricoltore	16	Azienda con giovane imprenditore di cui al Regolamento PSR FVG
c) qualifica di imprenditore agricolo	12	Beneficiari I.A.P.
d) adesione alle misure agroambientali	7	Sussiste tale condizione nel caso di aziende che abbiano in corso di impegno una azione della «Misura 214» del P.S.R.

b. Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le categorie dell'investimento

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio della categoria d'investimento previsto.

In caso di pluralità di categorie d'investimento si fa riferimento a quella prevalente in termini di costo preventivato.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie d'investimento

Categorie d'investimento	Punti CMC	
a) strutture orto-floro-vivaistiche ad alta tecnologia	15	Rientrano in tale categoria i laboratori di micropropagazione, le serre ed altri impianti di forzatura, condizionamento e moltiplicazione, ivi compresi i tunnel dotati di impiantistica;
b) altri tunnel per coltivazioni orto-floro-vivaistiche	8	IDEM come punto a)
c) meccanizzazione agricola - zootecnia	18	Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine specifiche per la raccolta e lavorazione dei foraggi, per il foraggiamento del bestiame e la gestione delle deiezioni;
d) meccanizzazione agricola - innovazione gestionale	16	Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine che comportino un cambiamento nella gestione agronomica delle colture al fine della razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, del miglioramento della qualità dei prodotti, ovvero una riduzione dell'impatto ambientale;
e) meccanizzazione agricola - altre	10	Rientrano in tale categoria gli acquisti di trattrici e di macchine diverse da quelle di cui alle lettere c) e d).
f) piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario.	15	Rientrano in tale categoria gli acquisti di piante, impianto antigrandine, impianto di irrigazione, pali di sostegno e filo di ferro e tutto quello che concerne la realizzazione di un impianto. Limitazione: riduzione del 25% del consumo di acqua

PARITA' DI PUNTEGGIO		In caso di parità di punteggio, è attribuita priorità alle domande che prevedono il minor importo di spesa richiesta.
ULTERIORE PARITA'		In caso di ulteriore parità è attribuita priorità alle domande presentate dai richiedenti più giovani

Art.15 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Si configura una variante sostanziale a una domanda di aiuto qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. variazione della consistenza degli investimenti che determinano incremento o riduzione del costo totale superiore al 20%;
2. modifiche di uno o più obiettivi della domanda;

La variante sostanziale a una domanda di aiuto è autorizzata dalla Comunità Montana della Carnia, su richiesta preventiva del beneficiario.

È considerata non sostanziale la variante che, pur eccedendo i limiti percentuali del 20%, è riferibile a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.

La variante non sostanziale è approvata in sede di rendicontazione finale della spesa.

La variante che determina una riduzione del punteggio è ammissibile se non comporta una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

Qualora la variante comporti una posizione non finanziabile e sia stata realizzata senza l'autorizzazione della Comunità Montana della Carnia, il contributo e la relativa domanda decadono.

La variante non comporta comunque un aumento del costo totale ammesso al contributo.

Art. 16 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Entro centoventi giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria, le strutture competenti provvederanno alla concessione dei contributi fissando, altresì, il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione per la presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute.

Successivamente alla presentazione della documentazione indicata al comma 1, il contributo verrà erogato, previo verbale di collaudo redatto dal tecnico incaricato dalla Comunità, in unica soluzione.

Su motivata istanza del soggetto beneficiario, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, la struttura competente può concedere una proroga del termine di rendicontazione.

In caso di rinuncia al contributo o di revoca, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art.17 DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELL' AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del riconoscimento delle spese il beneficiario produce la documentazione di spesa riferita all'operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute esclusivamente dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria.

La domanda di accertamento e liquidazione finale, che verifica l'avvenuta esecuzione degli investimenti, è corredata dalla seguente documentazione:

1. fatture di acquisto relative alle forniture di macchine, impianti tecnologici o attrezzatura;

documentazione di avvenuto pagamento consistente esclusivamente dalle seguenti forme di transizione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibili (nel caso di assegno sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario). Il pagamento in contanti non è riconosciuto;

Art. 18 VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Il vincolo di destinazione è di 5 anni per i beni oggetto di intervento, a partire dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. nelle categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali si fa riferimento a stabilito dall'art. 47 del Reg. CE 1974/2006.